



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Lucia Minervini, <i>relatore</i>
Referendario	Giovanna Olivadese

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione relativi agli anni 2016-2017-2018 del comune di Galatone (LE), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore, referendario dott. ssa Lucia Minervini, nella camera di consiglio del 31 maggio 2022, convocata con ordinanza n. 13/2022

Premesso in

FATTO

L'Organo di revisione del comune di Galatone (LE), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni nn. 6 del 5.4.2017, 16 del 24.7.2018 e 12 dell'11.6.2019.

Con note prot. Cdc nn. 3311, 262 e 5285, rispettivamente in data 12.07.2019, 22.01.2020 e 14.12.2020 (indirizzate al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'Organo di revisione) è

stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi in esame.

Il comune di Galatone (LE) ha fornito riscontro a quanto rilevato, con note prot. Cdc nn. 3690, 502, 444 e 458 rispettivamente in data 12.08.2019, 07.02.2020, 29.01.2021; nonché con successive note prot. nn. 1381, 1424, 1458 e 1907 rispettivamente in data 30.03.2022, 31.03.2022, 01.04.2022 e 03.05.2022, con le quali ha inviato integrazione documentale, richiesta per le vie brevi.

Considerato in

DIRITTO

Prima di procedere all'esame dei rendiconti di gestione relativi al suddetto triennio del comune di Galatone (LE), appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che «gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo».

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Tanto premesso, si analizzano, di seguito, le criticità riscontrate in relazione alla situazione contabile ed economico-finanziaria del comune di Galatone (LE).

1. Tardiva approvazione rendiconti 2016, 2017 e 2018

Con note istruttorie prot. Cdc nn. 3311 del 12.07.2019 e 5285 del 14.12.2020, è stato richiesto all'ente di relazionare in merito alle cause della tardiva approvazione dei rendiconti di gestione 2016, 2017 e 2018 (avvenuta rispettivamente in data 26.05.2017, 20.06.2018 e 06.05.2019), rispetto alla scadenza di legge (30 aprile dell'anno successivo), come peraltro accertato anche per gli esercizi precedenti a far data dal 2012 (cfr. deliberazione n. 135/PRSP/2018 di questa Sezione), specificando se, nelle more dell'approvazione, si sia proceduto ad assunzioni di personale o all'instaurazione di collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto.

Sul punto, il comune di Galatone (LE) ha confermato l'approvazione in ritardo del rendiconto 2016 (avvenuta in data 26.05.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18), poco prima del rinnovo del Consiglio Comunale e quando le condizioni di salute del responsabile del settore Finanziario purtroppo erano gravi e anche l'approvazione in ritardo del rendiconto 2017 (avvenuta in data 20.06.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26). Secondo quanto dichiarato dall'Ente "il ritardo è imputabile alla doverosa e necessaria ricostruzione dettagliata dei residui attivi e passivi, con una fitta e lunga interlocuzione con i vari uffici comunali ed in particolare con l'ufficio tributi. Nel rendiconto 2017, per la prima volta, il Comune di Galatone ha proceduto ad accertare i propri residui attivi e passivi con varie determinazioni di ogni responsabile [...] L'improvviso effetto interruttivo del rapporto di lavoro con il precedente responsabile di settore ha causato rilevanti criticità oggi oggetto di contestazione, accresciute dalle radicali riforme legislative che hanno stravolto il tradizionale *modus operandi* nella materia in esame. Tutto quanto finora esposto ha ingenerato all'evidenza un rallentamento significativo nell'attività contabile dell'ente". Inoltre, il Comune, ha precisato che, in occasione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso nei primi giorni di maggio, ha proceduto al reclutamento di agenti di polizia locale a tempo determinato e parziale (1 unità dal 30.04.2019 al 31.12.2019 per 18 ore settimanali, 1 unità dal 02.05.2019 per 4 mesi per 18 ore settimanali, come da deliberazioni

GC nn. 59 e 98 rispettivamente del 14.03.2019 e 18.04.2019) e all'utilizzo di tre unità del corpo di polizia locale del comune di Galatina dal 1 al 5 maggio 2019 (cfr. prot. Cdc n. 458/2021).

Il Collegio, pur prendendo atto delle criticità strutturali ed organizzative evidenziate, richiama l'attenzione dell'ente allo scrupoloso rispetto degli obblighi di tempestiva approvazione dei fondamentali documenti contabili del "bene pubblico" bilancio, inteso nella sua dinamica articolazione di previsione e di rendicontazione (cfr. sentenze Corte costituzionale, n. 184/2016 e n. 247/2017).

Sul punto valga richiamare quanto statuito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR secondo cui «la necessità del rispetto di tutti i termini di legge pe l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione».

Il Collegio evidenzia che il legislatore, con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/16, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, co. 904), ha previsto il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di «mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato».

A fronte dell'inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il Collegio richiama l'Amministrazione comunale a una più rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione del rendiconto, rammentando le conseguenze che ne discendono dalla violazione di tale adempimento correlate al divieto di assunzione del personale.

2. Risultato di amministrazione

In relazione alla conformità del risultato di amministrazione e delle sue componenti ai principi contabili, in sede istruttoria sono stati evidenziati alcuni profili meritevoli di approfondimento.

Il comune di Galatone (LE) ha approvato i risultati di amministrazione degli esercizi 2016-2017-2018-2019 come risulta dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quadriennio 2016 / 2019					
		2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio		1.670.406,07	878.513,24	132.379,05	2.182.152,51
Riscossioni	(+)	14.134.164,18	14.420.118,63	12.614.592,14	12.034.233,52
Pagamenti	(-)	14.926.057,01	15.166.252,82	10.564.818,68	12.679.213,69
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	878.513,24	132.379,05	2.182.152,51	1.537.172,34
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	878.513,24	132.379,05	2.182.152,51	1.537.172,34
Residui attivi	(+)	10.059.861,07	9.879.666,62	9.361.214,64	9.441.379,86
Residui passivi	(-)	2.803.821,96	3.029.844,04	4.101.782,52	3.186.536,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	533.079,88	585.106,94	641.088,81	785.149,84
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	561.880,39	197.553,98	377.494,66	723.229,72
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	7.039.592,08	6.199.540,71	6.423.001,16	6.283.636,32
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		4.310.202,86	4.450.500,00	4.294.084,75	3.837.090,50

Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti		0,00	2.046.573,55	1.984.766,03
Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso		0,00	635.629,18	557.477,73
Altri accantonamenti	0,00	2.927.959,47	86.346,65	38.577,75
Totale parte accantonata	5.089.429,07	7.378.459,47	7.062.634,13	6.417.912,01
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	54.213,65	54.213,65	35.712,71	35.712,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	88.164,72	88.164,72	130.135,83	133.657,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.600.975,85	800.476,97	651.384,17	588.640,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	136.783,62	140.878,32	142.993,46
Altri vincoli	136.783,62	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	3.880.137,84	1.079.638,96	958.111,03	901.004,49
Totale parte destinata agli investimenti	7.625,46	7.265,46	115.436,34	115.436,34
Totale parte disponibile	-1.937.600,29	-2.265.823,18	-1.713.180,34	-1.150.716,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) è stato possibile procedere alla ricostruzione del risultato di amministrazione e, in particolare, della parte disponibile, alla cui determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo.

Nel triennio 2016-2018 l'ente ha proceduto correttamente al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 2015, come da delibera consiliare n. 22/2017, che prevede quale quota annua di disavanzo da ripianare a carico dei bilanci, fino al 2044, la somma di € 71.326,17. Inoltre, l'ente ha ripianato anticipatamente e integralmente il disavanzo ordinario, emerso nel rendiconto 2017, come da deliberazione consiliare n. 27/2018 di approvazione del piano triennale di rientro con il rendiconto 2018, mediante quote annuali costanti pari a euro 133.183,02, riducendo altresì il disavanzo tecnico.

Dalla tabella sopra riportata si registra *un trend prevalentemente decrescente dal 2016 al 2019 del disavanzo di amministrazione* (totale parte disponibile) e più specificatamente:

€ -1.937.600,29 (2016), € -2.265.823,18 (2017), € -1.713.180,34 (2018) e € -1.150.716,52 (2019).

Con particolare riguardo all'esercizio 2019 va, altresì, segnalato il recupero di una quota superiore rispetto a quella prevista dal piano di rientro pluriennale, tanto che nel 2020 il risultato di amministrazione risulta pari a € -918.236,26, in netto miglioramento rispetto al precedente triennio 2016-2018.

La Sezione preso atto del recupero del disavanzo appena illustrato, raccomanda di proseguire nel percorso virtuoso intrapreso.

3. Fondo pluriennale vincolato

Con richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5285/20 la Sezione ha chiesto all'Amministrazione di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente per i quali si è proceduto al 31.12.2018 alla reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per € 641.088,81 e di parte capitale per € 377.494,66. A tal proposito, è stato chiesto di indicare la motivazione di ciascuna reimputazione e la relativa fonte di finanziamento (specificando la tipologia di entrata e se la stessa fosse stata incassata o ancora presente tra i residui attivi conservati in bilancio). L'ente è stato, altresì, invitato a chiarire se la reimputazione, limitatamente alle spese di parte capitale, è avvenuta sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento.

In riscontro, l'ente ha inviato l'elenco degli impegni richiesto in allegato alla memoria prot. Cdc n. 458/2021, successivamente integrata dalla nota prot. Cdc n. 1458/2022, da cui emerge che per le spese correnti trattasi prevalentemente di incarichi legali per cui non vi è un accertamento corrispondente in entrata, essendo finanziati da fondi di bilancio (entrate libere incassate), mentre per le spese di parte capitale, alcune risultano finanziate da oneri di urbanizzazione già incassati, altre risultano in attesa di erogazione da parte della regione a seguito di rendicontazione e, pertanto, per ciascun impegno reimputato sono presenti i rispettivi residui. Tuttavia, l'ente ha specificato che «non è stato possibile reperire il cronoprogramma relativo all'annualità 2018 [...] probabilmente nell'esercizio 2018 il cronoprogramma non è stato adottato in quanto non era previsto alcun lavoro pubblico in quell'anno», diversamente dagli esercizi successivi per i quali ha inviato i relativi cronoprogrammi.

Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l'istituto del fondo pluriennale vincolato

costituisce «uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria» in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Valga richiamare, al riguardo, quanto prescritto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. 4/2, § 5.3.1) secondo cui «Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa [...]. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».

Nel caso di specie, con riferimento alle spese in conto capitale, si riscontra, limitatamente all'esercizio 2018, una carenza di programmazione e una conseguente irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità dei residui passivi non risulta essere stata determinata correttamente.

Pertanto, si raccomanda al comune di Galatone (LE) di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione per ognuno di essi del relativo cronoprogramma dei pagamenti.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con richiesta istruttoria prot. Cdc nn. 3311/2019 e 262/2020 la Sezione, rilevata in sede di risultato di amministrazione 2016-2017-2018 la presenza di un accantonamento al fondo in questione rispettivamente pari a € 4.310.202,86, € 4.450.500,00 e € 4.294.084,75 rispetto a all'ammontare dei residui attivi conservati in bilancio a fine esercizio (rispettivamente pari a € 10.059.861,07, € 9.879.666,62 e € 9.361.214,64) ha invitato l'ente a fornire, tra l'altro, l'analitico prospetto di quantificazione del fondo, nell'ambito del rendiconto al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, nell'ambito del bilancio di previsione 2016, 2017 e 2018, ponendo in particolare risalto i parametri ed i valori alla base del conteggio del fondo stesso.

L'ente ha dato riscontro alla richiesta della Sezione, con memoria prot. Cdc n. 3690/2019 come integrata dalla successiva nota prot. Cdc nn. 502/2020 e 1907/2022, inviando il prospetto analitico di calcolo evidenziando le entrate escluse e le percentuali di accantonamento utilizzate. Limitatamente all'esercizio 2016, l'ente non ha inviato il prospetto richiesto in quanto «impossibile ad oggi [...] recuperare prospetti e/o carte di lavoro dalle quali sia possibile ricavare il metodo utilizzato dal defunto Responsabile Finanziario».

Dai prospetti di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 risulta che il fondo crediti al 31.12.2017 è stato determinato con il metodo della media semplice sui rapporti annui, sulla base delle entrate relative a: IMU, TARSU, fitti attivi, proventi da oneri di urbanizzazione e TARI per l'importo complessivo di € 4.254.612,01; anche il fondo crediti al 31.12.2018, risulta quantificato secondo il metodo ordinario, sulla base delle medesime entrate riscosse nell'esercizio precedente incrementate da cospicue entrate inerenti all'attività accertativa in liquidazione TARSU anno 2014, per un totale di € 4.294.084,75.

Pertanto, tenuto conto dell'andamento dei residui attivi relativi al triennio 2016-2018 (così come per il 2019), in linea con il *trend* relativo agli importi accantonati nello stesso periodo, il fondo in parola per gli esercizi esaminati sembrerebbe congruo.

5. Anticipazioni di liquidità - F.C.D.E./F.A.L.

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5285/2020 la Sezione ha chiesto all'ente di compilare apposito prospetto, in formato *Excel*, illustrativo degli importi accertati ed incassati a titolo di anticipazioni di liquidità, i dati relativi all'eventuale applicazione della normativa dichiarata incostituzionale dalla sentenza citata, nonché le modalità di ripiano, deliberato dall'ente, dell'eventuale c.d. *extradeficit* accertato a seguito dell'applicazione dei principi contenuti nella sentenza di illegittimità costituzionale n. 4/2020.

Alla richiesta istruttoria, l'ente ha dato riscontro con note prot. Cdc nn. 444/21 e 458/21, chiarendo che «Il comune di Galatone ha provveduto ad accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione. Tale fondo è pari all'importo dell'anticipazione da restituire al 31/12 e viene ridotto progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate, a norma delle disposizioni di legge. La quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, non è stata utilizzata ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel

risultato di amministrazione, né si è proceduto ad utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese».

Con apposito prospetto in formato *Excel*, allegato alla memoria di risposta, l'ente ha dunque rappresentato la situazione delle anticipazioni di liquidità accertate ed incassate al 31.12.2019 e della relativa restituzione, dichiarando di non aver applicato la normativa dichiarata incostituzionale fino al rendiconto 2019.

6. Capacità di riscossione - Entrate IMU e TASI

In sede istruttoria è stato rilevato un lieve peggioramento della riscossione complessiva nel triennio (dal 58,36% nel 2016 è passata al 57,32% nel 2018), con il dato relativo al 2018 (57,32%) di poco inferiore alla media regionale (57,73%), pur se superiore all'indice di deficitarietà strutturale fissato al 47% (d.m. 28.12.2018).

Considerata, altresì, l'elevata mole di residui da riscuotere già comunicati con nota di risposta prot. n. 2901 del 06.02.2020 (prot. Cdc n. 502/2020, punto 5), è stato chiesto di conoscere gli eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento dell'attività di riscossione.

L'ente ha risposto dichiarando di aver posto in essere «l'istituzione dell'ufficio riscossioni coattive, interventi di natura edile necessari” e atto G.M. 211/17 “Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. Atto di indirizzo” - quanto necessario per dare una soluzione alternativa alla riscossione coattiva a mezzo ruolo del concessionario (ex Equitalia oggi AeR) al fine di accelerare e monitorare l'attività di riscossione/recupero delle entrate tributarie non versate spontaneamente dai contribuenti in fase di richiesta ordinaria a seguito di emissione ruoli ordinari TARSU/TARI emessi per anno di competenza o autoliquidazione IMU per anno dovuto [...] Soluzione che [...] è stata individuata nell'affidare la complementare attività di affianco/supporto agli uffici comunali per l'emissione ingiunzioni fiscali alla società Tributi service srl con sede in Roma», conseguendo, negli esercizi 2019 e 2020 «significativi risultati di economicità ed incisività avendo notificato quasi interamente il ruolo ordinario TARI ai residenti in questo comune. L'attività di accertamento nel 2019 ha comportato l'emissione di n° 1.954 accertamenti per omessa dichiarazione e mancato versamento per un totale di carico pari ad €. 1.866.957 che al netto di sgravi ha prodotto un introito di € 470.794,45 e l'attivazione della procedura di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale per un importo pari ad €. 1.131.950,00; Nel corso del biennio 2019/2020 l'attività di riscossione coattiva posta in essere a mezzo del concessionario

ha prodotto l'emissione di 5.983 atti che vanno dall'ingiunzione al pignoramento presso terzi per un totale di € 4.075.584 per un incasso al 31/12/2020 di € 579.973,00» e consentendo di «stabilizzare le entrate in corso di esercizio, eliminando le pregresse necessità di anticipazione. Ma soprattutto l'intrapresa modifica del sistema di riscossione consente un monitoraggio costante dell'andamento dei conti».

Nella medesima sede istruttoria sono state superate le incongruenze rilevate tra i dati di consuntivo 2018 (punto 2.2 della sez. I.III del questionario 2018) e gli importi totali di residui conservati al 31.12.2018, per i tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, discordanti con i dati inseriti nella medesima tabella per «mero errore materiale di compilazione del questionario da parte del Collegio dei Revisori dei Conti» e sono stati forniti gli aggiornamenti richiesti circa le riscossioni IMU e TASI (cfr. note prot. Cdc nn. 502/2020 e 458/2021).

7. Fondo cassa

In merito al fondo cassa, l'ente ha dichiarato (cfr. nota di risposta prot. 2901/2020, punto 2, pag. 9), a differenza di quanto avvenuto negli anni passati (v. tabella 5 a pag. 28 del questionario 2017), di non aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2018, compilando l'apposita tabella inviata in sede istruttoria e precisando, altresì, che non ha fruito nemmeno per gli esercizi 2019 e 2020, come da attestazione del tesoriere inviata a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori (prot. Cdc n. 1381/2022).

Al riguardo, si osserva che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sebbene nei limiti dell'art. 222 del T.U.E.L., si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'ente, peraltro spesso particolarmente onerosa considerato il costo risultante dall'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. In generale, l'anticipazione di tesoreria è finalizzata a fronteggiare sfasamenti temporali tra pagamenti e riscossioni che rendono difficoltoso reperire le necessarie risorse finanziarie per procedere al tempestivo adempimento delle obbligazioni commerciali, come può evincersi, infatti, dai dati relativi alla tempestività dei pagamenti indicati nel paragrafo seguente.

Con riguardo alle segnalate criticità, limitatamente agli anni 2016 e 2017, il Collegio invita, pertanto, l'ente a adottare gli opportuni rimedi al fine di ripristinare regolari flussi di cassa che consentano di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle norme vigenti.

8. Fondo contenzioso

Dall'esame istruttorio del triennio è emerso che l'ente ha effettuato un'attenta analisi del fondo in parola, con una valutazione del rischio soccombenza, attraverso una completa ed attenta ricognizione da parte dell'ufficio legale del medesimo ente, soltanto a partire dall'esercizio 2019. Considerato che il Collegio dei revisori, anche nella relazione per il rendiconto 2018 (per il 2016 e 2017 non risultano accantonamenti al fondo *de quo*), ha sollecitato l'ente a adoperarsi per un miglioramento della congruità del suddetto fondo (cfr. pag. 34 della suddetta relazione), la Sezione ha chiesto al comune di confermare quanto asserito dall'Organo di revisione, ovvero che la copertura degli oneri da contenzioso è stata formulata in maniera congrua, solamente, dal bilancio 2019, nonché di trasmettere copia della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente (prot. Cdc n. 262/2020).

L'Ente ha dato riscontro alla predetta nota con memoria (prot. Cdc n. 502/2020), allegando il richiesto prospetto, in cui rappresenta di aver istituito l'Avvocatura interna (delibera G.M. 93 del 29/03/2018) che patrocina direttamente la maggior parte del contenzioso giudiziario, così riducendo gli incarichi ai legali esterni (eccetto per i giudizi di appello, introdotti da controparte soccombente in primo grado per i quali, per ragioni di opportunità ed efficienza, è stato confermato il legale esterno nominato per il primo grado di giudizio prima dell'istituzione dell'Avvocatura interna). Inoltre, ha evidenziato l'esistenza di incarichi legali affidati all'assicurazione dell'Ente «il quale è provvisto di copertura assicurativa con relativa tutela legale in sede giudiziaria, per responsabilità civile verso terzi, con una franchigia a carico dell'Ente, in caso di accertata responsabilità, fino ad € 10.000,00».

Ciò posto, per quanto concerne il suddetto contenzioso, in relazione alla valutazione del rischio soccombenza, per l'esercizio 2019, risulta che l'Avvocatura Comunale ha provveduto a richiedere al Settore Economico-Finanziario ulteriori stanziamenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si sottolinea come da parte dell'Ente debba essere riservata una particolare attenzione alla quantificazione degli accantonamenti al fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti. Tali accantonamenti devono sempre avvenire in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva

sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'esito negativo del contenzioso e di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Si ricorda, al riguardo, che l'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - prevede (punto n. 5.2, lettera h) che «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso (...). In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

Pertanto, il Collegio ritiene opportuno richiamare il comune di Galatone (LE) alla costante e congrua alimentazione del fondo per il contenzioso, destinato a fronteggiare l'insorgenza di eventuali sopravvenienze passive, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio.

Affinché sia data idonea copertura al rischio sottostante è, quindi, fondamentale la corretta individuazione dei potenziali rischi e la conseguente quantificazione del fondo in discorso, nonché il monitoraggio degli stessi al fine di valutarne la costante congruità.

9. Tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5285/2020 la Sezione ha evidenziato una situazione critica in ordine ai tempi di pagamento dei debiti commerciali gravanti sull'Ente al 31.12.2018, quale si evince dal seguente prospetto:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
49,95%	2607	5.671.110,29	2.658.847,87	105,89	75,89	3.023.034,54	1263

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Alla luce dei predetti dati, la Sezione ha invitato l'Ente a fornire delucidazioni sulle ragioni di tale criticità e ad illustrare gli interventi correttivi, anche di natura organizzativa e procedimentale, previsti per il relativo superamento. Ha chiesto, inoltre, la trasmissione dei medesimi dati aggiornati al 31.12.2019 nonché l'aggiornamento dello *stock* del debito complessivo al 31.12.2018.

Il comune di Galatone ha dato riscontro alla richiesta della Sezione con la memoria di risposta prot. Cdc n. 458/2021, allegando apposita tabella in formato *Excel* (rettificando con successiva nota il tempo medio di ritardo ponderato in 57 gg.), nonché con successivo riscontro integrativo prot. Cdc n. 1381/2022 da cui si evincono i seguenti dati:

Anno 2018

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2018	n. fatture
					57	3.023.034,54	1.263

Anno 2019

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2019	n. fatture
42%	1.457,00	6.243.897,69	2.625.404,37	78	47	3.618.493,32	2498

L'Ente ha segnalato che «A seguito di un'attenta analisi di tutte le fatture presenti sulla piattaforma crediti commerciali e ad un capillare confronto delle stesse con quelle risultanti dal gestionale utilizzato da questa A.C., si è potuto constatare che molte delle fatture ancora presenti in piattaforma risultano essere già correttamente pagate [...] e nonostante i numerosi invii di files effettuati all'interno della piattaforma crediti commerciali al fine dell'allineamento dei dati presenti in piattaforma con quelli effettivi, continuano ad esserci ad oggi delle discordanze. Da un'ulteriore verifica volta alla risoluzione del problema, consistita nell'analisi puntuale di ogni singola fattura, si è potuto constatare che l'invio massivo delle stesse può essere effettuato solo per quelle inerenti l'annualità 2018. Per le note relative all'esercizio 2017 e precedenti, occorre altresì inserire singolarmente e manualmente tutti i dati di pagamento relativi ad ogni singolo record/fattura [...] Dato atto che arrivare a compimento di tale lavoro comporterebbe l'immobilizzazione dell'ufficio ragioneria e di conseguenza, di tutta l'attività amministrativa dell'ente comunale, lo stesso sta avvenendo in maniera graduale [...] Nonostante tali ed evidenti difficoltà, sarà premura di tutti gli uffici, impegnarsi ad una contestuale liquidazione delle fatture successiva alla protocollazione delle stesse». Con ulteriore riscontro (prot. Cdc n. 1381/2022) l'Ente ha precisato che «al fine di verificare la situazione debitoria del comune di Galatone, è stata effettuata un'attenta analisi di tutte le fatture ancora da pagare da parte dell'ente. Si è provveduto al confronto tra le fatture protocollate, quelle contabilizzate e quelle per le quali era in corso un contenzioso. Il dato comunicato all'interno dell'istruttoria è differente rispetto a quanto comunicato alla piattaforma debiti commerciali in data 31/01/2020 in quanto al 6/1/2020 non era ancora terminata la verifica di tutte le fatture estratte dalla piattaforma crediti commerciali da pagare fino al 31/12/2018».

Dai dati sopra indicati, supportati dalle motivazioni addotte dall'Ente, si desume un lievissimo miglioramento della capacità di far fronte tempestivamente all'adempimento delle proprie obbligazioni passive di natura commerciale nel passaggio dal 2018 al 2019 che da 57 giorni passa a 47 giorni, confermando, in ogni caso, il rilevato ritardo.

La Sezione osserva che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenta una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È proprio in tale prospettiva - funzionale al mantenimento degli equilibri programmati - che deve inquadarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, è necessario che il comune di Galatone (LE) ponga in essere ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti.

10. Mutui

Con istruttoria avviata con note prot. Cdc nn. 262/2020 e 5285/2020 la Sezione ha chiesto all'Ente di inviare una serie di dati, appositamente elencati, relativi ai mutui a cui il comune ha dato riscontro inviando l'elenco dettagliato dei medesimi. Stante l'impossibilità di utilizzare la quota di mutuo residua perché in disavanzo tecnico in quanto «tali somme vincolate saranno applicate al bilancio e quindi verrà richiesta l'erogazione del mutuo non appena il risultato di amministrazione al 31/12 consentirà la sua applicazione» (cfr. tabella allegata alla nota riscontro prot. n. Cdc 444/2021), l'Ente ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diverso utilizzo della quota complessiva di €. 460.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Lavori di ristrutturazione edilizia con opere di demolizione e successiva ricostruzione della copertura dell'impianto natatorio comunale", originariamente assunto per €. 534.793,14 da destinare per "Lavori di ristrutturazione impianti sportivi" (cfr. deliberazione GC n. 61 del 20/04/2021). Con ulteriore nota di riscontro (prot. Cdc n. 1381/2022), il Comune ha comunicato di aver deliberato la conseguente variazione di bilancio con utilizzo dell'avanzo di amministrazione, adottata ai sensi del comma 897 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) secondo cui «l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo

crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione».

In proposito, si prende atto della positiva iniziativa dell'Amministrazione comunale volta a pervenire ad una devoluzione dei mutui. D'altro canto - considerato anche quanto riferito dall'Ente in ordine ai flussi informativi sulla programmazione dei lavori e tenuto conto di quanto già esposto in ordine alla valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa (cfr. *supra* § 3) - si evidenzia la necessità che la programmazione e gestione delle opere pubbliche e la programmazione e gestione finanziaria siano condotte in maniera sinergica. Anche in tal senso, la devoluzione di mutui o l'erogazione del residuo capitale per i quali l'ente già sostiene oneri finanziari, se di importo sufficiente, può consentire, di evitare una maggiore spesa derivante dalla contrazione di un nuovo mutuo. Pertanto, la Sezione raccomanda all'ente di fornire tempestivamente ogni aggiornamento circa l'avvenuta devoluzione, estinzione anticipata o somministrazione dei finanziamenti residui, in linea con le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (cfr. paragrafo 2), secondo le quali «una politica di "gestione attiva del debito" consente all'ente locale di modificare le proprie posizioni debitorie, in considerazione dell'andamento dei tassi d'interesse sul mercato o della propria situazione di bilancio: essa può, ad esempio, rendere opportuno, anche solo per ragioni di liquidità, una rimodulazione del profilo restitutorio del debito contratto. La riduzione degli oneri correlati al servizio del debito consente la liberazione di risorse utili a raggiungere in maniera più agevole l'equilibrio di parte corrente e l'eventuale autofinanziamento degli investimenti. Nel quadro delle possibili operazioni di ristrutturazione del debito vengono in rilievo la rinegoziazione e l'estinzione anticipata (totale o parziale) dei mutui e dei prestiti».

11. Debiti fuori bilancio

Con le note istruttorie prot. Cdc nn. 262/2020 e 5285/2020, la Sezione ha chiesto all'Ente di inviare una serie di dati, appositamente elencati, relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2018 - mediante una tabella in formato *Excel* - fornendo, altresì, rassicurazioni sul rigoroso rispetto dei principi stabiliti dall'art. 194, comma 1, lettera e), del Testo Unico degli enti locali, con riferimento ai debiti concernenti acquisti di beni e servizi

senza il previo impegno di spesa, complessivamente pari a € 426.305,59 di cui € 99.429,44 riconducibili all'art. 194, comma 1, lettera e), per come risulta dalla relazione del collegio dei revisori.

Il Comune ha dato riscontro alla richiesta della Sezione con memorie prot. Cdc n. 502/2020, 444/2021 e 458/2021, allegando le relative tabelle e precisando, in particolare, che «questa Avvocatura Comunale ha curato il procedimento relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, definita con deliberazione n. 30 del 20/06/2018, di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, rinveniente dal pagamento delle competenze legali all'Avv. Lucio Caprioli incaricato per la rappresentanza e difesa dell'Ente nelle controversie giudiziali contro il Consorzio di Bonifica Arneo [...] In assenza di alcun disciplinare per i predetti incarichi legali conferiti, si è proceduto a formulare espressa richiesta di riduzione della parcella al professionista incaricato, invitandolo, con spirito di solidarietà, a contenere la pretesa al di sotto dei minimi tariffari [...] con un abbattimento pari al 50% dello scoperto di bilancio che risultava così ridotto da € 12.845,55 a € 6.639,01, con un risparmio in termini economici da parte dell'Ente pari ad € 6.206,54 [...] Tutte le sentenze risultavano essere state notificate all'Ente nell'anno 2018 e nel medesimo anno sono state liquidate, previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio, senza ulteriori aggravii per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive». Tale riduzione risulta operata anche per altro legale (cfr. nota di riscontro prot. Cdc n. 458/2021).

Ulteriori approfondimenti istruttori svolti per le vie brevi hanno evidenziato un differente ammontare degli specifici debiti (€ 308.314,80 per sentenze esecutive ed € 117.990,28 per acquisizione di beni e servizi senza previo impegno di spesa) anche se la somma complessiva è rimasta invariata rispetto a quanto precedentemente dichiarato (cfr. tabella allegata alla nota prot. Cdc n. 1381/2022).

Le delibere di riconoscimento di tali debiti, inoltre, risultano regolarmente inviate alla Procura contabile, come risulta dagli estremi indicati in sede di ulteriore riscontro (eccetto per alcune di cui il comune non dispone delle relative informazioni) e, ad oggi, detti debiti risultano pagati tranne il compenso per l'avvocato Tedesco pari a € 480,00 non ancora liquidato perché non ha comunicato riferimenti bancari per l'emissione del pagamento, nonostante i numerosi solleciti.

La Sezione ha chiesto, inoltre, specifici dati inerenti ad eventuali atti di transazione stipulati dall'Ente nel 2018 i quali sono stati integralmente resi.

Ciò posto, si rammenta che la disciplina normativa in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, com'è noto, assume carattere eccezionale ed è finalizzata a ricondurre, nei casi tassativamente indicati dal legislatore, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio; in relazione al costante ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si osserva che essi rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d'impegno.

È di tutta evidenza che l'Ente abbia dovuto ricorrere alla richiamata procedura per far fronte agli oneri finanziari derivanti da contenzioso, per le quali non aveva prudenzialmente provveduto all'accantonamento di idonee risorse finanziarie nel fondo contenzioso (come innanzi riscontrato).

Si deve, in definitiva, constatare come la frequente formazione di debiti fuori bilancio costituisca indice della difficoltà dell'ente di programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa nell'osservanza delle norme recate dal T.U.E.L. e dal d.lgs. n. 118/2011.

In relazione a quanto precede, pertanto, si invita il comune di Galatone a voler scrupolosamente osservare le norme giuscontabili che disciplinano i procedimenti di spesa attuando, altresì, una più accurata attività di programmazione delle spese (incluse quelle per acquisizione di beni e servizi).

12. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5285/2020 la Sezione ha riscontrato la mancata trasmissione, da parte del Comune, della delibera consiliare recante la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2017, da effettuarsi entro il 31.12.2018, invitandolo ad inoltrare documentati chiarimenti al riguardo.

Con memoria prot. Cdc n. 458/2021 l'ente ha dichiarato di aver proceduto all'invio alla piattaforma ConTe di tutte le deliberazioni di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie in data 28 gennaio 2021 (prot. Cdc n. 427).

A fini conoscitivi, l'Amministrazione locale ha fornito i seguenti dati relativi alle rispettive partecipazioni societarie di modesta entità:

- 1) Gruppo di Azione Locale Serre salentine srl (quota di partecipazione pari al 2,01%), in liquidazione anticipata;

- 2) Gruppo di Azione Costiera jonico salentino (quota di partecipazione pari a 5%), in liquidazione;
- 3) Gruppo di Azione Locale Terra di Arneo (quota di partecipazione pari al 2%);
- 4) Consorzio ASI (quota di partecipazione del 3,45%).

Il Collegio prende atto dell'adozione delle delibere di razionalizzazione delle partecipazioni, nel rispetto del termine previsto dall'art. 20, comma 3, TUSP, tuttavia, rammenta che la disposizione in parola prevede specificatamente l'obbligo di trasmissione della deliberazione, sia al MEF sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si invita, pertanto, l'amministrazione ad attenersi in futuro all'obbligo di trasmissione sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del comune di Galatone (LE) relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L.

ACCERTA

la presenza di profili di criticità nei termini indicati in parte motiva

RACCOMANDA

al comune di Galatone (LE) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento definitivo delle criticità evidenziate

DISPONE

- che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di controllo e vigilanza, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;

- che la deliberazione del Consiglio comunale di presa d'atto della presente pronuncia dovrà essere adottata dal comune di Galatone (LE) entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione. La deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti adottati dall'ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente

alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nei successivi 30 giorni;

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del Presidente ed all'Organo di revisione del comune di Galatone (LE) per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 31 maggio 2022.

Il Magistrato Relatore

Lucia MINERVINI

Il Presidente

Enrico TORRI

Il Direttore della Segreteria
Salvatore SABATO